



Regolamento per la disciplina delle entrate.

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 4.04.2007

*SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI*

*Regolamento
per la disciplina delle entrate*

SOMMARIO

Titolo I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Determinazione aliquote, canoni e tariffe
Art. 4	Agevolazioni
Titolo II	GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 5	Forme di gestione delle entrate
Art. 6	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8	Determinazione delle somme dovute
Art. 9	Attività di controllo e verifica
Art. 10	Poteri ispettivi
Art. 11	Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
Art. 12	Sanzioni tributarie
Art. 13	Interessi
Art. 14	Compensazione
Art. 15	Diritto di interpello
Titolo III	RISCOSSIONE E RIMBORSI
Art. 16	Riscossione
Art. 17	Dilazione dei versamenti
Art. 18	Rimborsi
Art. 19	Inesigibilità di crediti derivanti da entrate non tributarie
Titolo IV	ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA
Art. 20	Accertamento con adesione
Art. 21	Autotutela
Titolo V	CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Art. 22	Tutela giudiziaria
Titolo VI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23	Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale le altre risorse che non rientrano nella previsione del comma 1, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, nonché ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Determinazione aliquote, canoni e tariffe

1. Il Comune delibera le aliquote dei tributi, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano le singole entrate, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe, le aliquote ed i canoni, si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 4

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni relative alle entrate comunali sono individuati dal Comune con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono

comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalle norme regolamentari, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.97 n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva, ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle entrate non tributarie di competenza del Comune i responsabili dei servizi ai quali le stesse risultano affidate mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica, nonché l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria. In particolare, per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del servizio" (o del procedimento) competente, il quale provvede a predisporre idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.
3. In ogni caso il responsabile dell'entrata è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'amministrazione comunale.

Art. 8

Determinazione delle somme dovute

1. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo di autoliquidazione, sarà cura del Comune di dare informazione circa i termini e le modalità degli adempimenti stabiliti da norme di legge o di regolamento.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia prevista dalla legge la comunicazione da parte dell'Ente dell'importo annualmente dovuto, questa dovrà avere necessariamente forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Per le entrate non aventi natura tributaria la specifica delle somme dovute all'ente deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, il servizio che ha promosso l'accertamento di entrata dovrà comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
 - a) l'importo della somma dovuta e la sua causale
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine massimo per adempiere, stabilito in 60 giorni se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi determinati come stabilito al successivo art. 13.

4. Non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
5. In tutti i casi di comunicazione scritta per cui non è previsto l'obbligo di notifica, può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, il telefax, o la posta elettronica.

Art. 9

Attività di controllo e verifica

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ritenuto opportuno, l'attività di controllo e accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art. 10

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi Servizi si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata anche nel caso in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile, ovvero personale esterno.

Art. 11

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per il quali, a seguito dell'attività di controllo, risulti omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti, deve essere notificato al contribuente-utente tramite messo comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. L'attività di accertamento e recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, è svolta dal concessionario in conformità ai regolamenti comunali vigenti.

Art. 12
Sanzioni tributarie

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti legislativi del 18.12.1997 numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 472. La graduazione delle sanzioni è effettuata tenendo conto dei criteri generali di cui agli articoli 7 e 12 del medesimo decreto.
3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo siano imputabili al Comune, non si procede all'applicazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

Art. 13
Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 14
Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti riferibili ad eccedenze di versamento di tributi comunali per il medesimo anno o per gli anni precedenti, con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 15
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, estensibili di altri 30 (trenta) giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
6. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
7. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo, che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
8. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini sopra indicati.
10. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
11. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
12. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non sono applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso viene a conoscenza del mutamento di parere.
13. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
14. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
15. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Titolo III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite Poste Italiane S.p.A., Banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio decreto 14.04.1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
4. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 10,33 o comunque la cui entità sia inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

Art. 17

Dilazione dei versamenti

1. Il Comune può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, su richiesta scritta del contribuente da far pervenire all'Ufficio protocollo, applicando al riguardo le norme previste dall'art. 19 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 26.2.1999 n. 46 e successive modifiche.
2. La richiesta del contribuente deve essere adeguatamente motivata e documentata; su richiesta dell'ufficio può essere eventualmente integrata anche successivamente alla sua presentazione.
3. La competenza a decidere sulle richieste in questione, concedendo la dilazione o negandola, è del responsabile del servizio titolare dell'entrata di cui si tratta, che vi provvede, entro 45 giorni dalla loro presentazione, con propria determinazione, da trasmettere successivamente all'interessato e, in caso di accoglimento, anche al Concessionario del servizio di riscossione.
4. Nell'adottare le sue decisioni il responsabile tiene conto dell'importo da rateizzare e della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, quale risulta dalla documentazione fornita. In base agli stessi criteri si determina anche il numero delle rate in cui ripartire l'importo dovuto.
5. La dilazione può essere concessa in riferimento a qualsiasi tipologia di entrata comunale iscritta a ruolo, sia che riguardi più annualità sia che ne comprenda una sola, ed ugualmente sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.
6. La dilazione è effettuata dividendo l'importo complessivamente iscritto a ruolo per il numero delle rate mensili previste ed applicando a ciascuna rata gli interessi nella misura indicata all'art. 13, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di decorrenza fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche se l'istanza di dilazione è presentata dopo tale termine. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'entrata ed è riscosso unitamente ad essa alle scadenze stabilite. L'importo totale delle singole rate (capitale più interessi) è arrotondato all'euro.
8. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 18

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 19

Inesigibilità di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il servizio accertatore potrà disporre, con provvedimento motivato, la riduzione della somma non recuperata o l'annullamento dell'accertamento della relativa entrata.

Titolo IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA

Art. 20

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo 19.06.1997 n. 218.
2. Per quanto concerne la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione si rinvia a quanto in proposito stabilito dal "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.05.1998.

Art. 21

Autotutela

1. L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del D.L. 30.11.1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla legge 30.11.1994, n. 656) come modificato dall' art. 27 della Legge 18.2.1999 n. 28.
2. Il comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e nelle modalità di cui ai commi seguenti.
3. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e, in particolare, nell'ipotesi di:
- doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Titolo V CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 22 Tutela giudiziaria

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale.
2. L'attività di gestione del contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.